



Comune di Cavriago
(PROVINCIA DI REGGIO EMILIA)

**Regolamento per l'accesso e la gestione
degli Appartamenti Protetti
del Comune di Cavriago**

Regolamento per l'accesso e la gestione degli appartamenti protetti del Comune di Cavriago

Art. 1 – Definizione

1. Il presente Regolamento disciplina l'accesso e l'uso degli appartamenti protetti attivati dal Comune di Cavriago nell'ambito di specifica programmazione e con riferimento alla Direttiva Regionale n. 270 del 22/02/2000 e successive Direttive.

2. Gli appartamenti protetti sono costituiti da un gruppo di n. 6 alloggi integrati da spazi comuni, situati in un unico edificio posto in Via Majakovskij e collegato alla Casa Protetta Comunale. Essi costituiscono un servizio a carattere residenziale permanente e continuativo di interesse pubblico, destinato ai soggetti di cui al successivo art. 2 del presente Regolamento.

Art. 2 – Destinatari

1. Gli appartamenti protetti si collocano all'interno della rete dei servizi socio-assistenziali predisposta dal Comune di Cavriago e sono destinati alle persone anziane, singole o in coppia, di seguito meglio individuate, con limitata autonomia, bisognose di bassa protezione socio-sanitaria, residenti nel Comune di Cavriago:

- persone con più di 65 anni
- persone in età compresa tra 55 e 65 anni con patologie assimilabili a quelle dell'età senile.

2. Sono considerate "persone con limitata autonomia" quelle con compromissione parziale delle funzioni necessarie al soddisfacimento dei bisogni personali e della vita di relazione e con difficoltà di autotutela.

3. Quando la richiesta di accesso al Servizio è fatta per una coppia di anziani, entrambi i componenti della coppia devono avere i requisiti di cui al precedente comma 1 del presente articolo, fatta eccezione per il requisito della "limitata autonomia" che uno dei due può anche non avere se ha la difficile gestione quotidiana dell'altro.

Art. 3 – Finalità

1. Gli alloggi protetti, che costituiscono un servizio residenziale comunitario composto da unità abitative autonome integrate da ambienti comuni e servizi collettivi di supporto, hanno lo scopo di:

- garantire la domiciliarità nel rispetto del bisogno di privacy e di mantenimento dell'identità personale;
- migliorare la qualità della vita dei soggetti fruitori del servizio, sollecitando azioni quotidiane di gestione di sé allo scopo di limitare la dipendenza da altri e di scoraggiare atteggiamenti passivi e di delega;
- prevenire l'isolamento e l'emarginazione favorendo rapporti interpersonali e relazioni affettive, mutuo aiuto e collaborazione tra gli ospiti;
- evitare o ritardare l'istituzionalizzazione garantendo alla persona la permanenza nel proprio ambiente di vita, anche se in edificio differente dalla propria originale abitazione, con il supporto di un'assistenza qualificata ed integrata con altri servizi e con le risorse del territorio.

2. Per l'ubicazione degli appartamenti, adiacenti al Centro Servizi Casa Protetta e ad esso collegati, e per la funzione socio-assistenziale svolta, sarà garantita la loro integrazione con la Casa Protetta, il Centro Diurno, il Servizio Assistenza Domiciliare, la Cucina Centralizzata e i Servizi Amministrativi del Settore

Politiche Sociali, sia per quanto attiene l'uso degli spazi e dei servizi comuni, sia per la gestione delle attività programmate a favore degli ospiti.

Art. 4 – Tipologia dell'Utenza

1. Il servizio si rivolge ai soggetti di cui al precedente art. 2, singoli o in coppia, che, pur conducendo una vita parzialmente autonoma, necessitano di servizi di protezione e di appoggio in un ambiente controllato e protetto, privo di barriere architettoniche.

2. I presupposti per l'accesso al servizio, di cui al precedente art. 2, sono accertati attraverso una valutazione congiunta da parte del medico di base, dell'Assistente Sociale Responsabile del Caso, nonché delle figure professionali eventualmente previste nell'Unità di Valutazione Multidimensionale del Servizio Assistenza Anziani Distrettuale.

3. Non possono pertanto fruire di tale servizio coloro che:

- si trovano nella necessità di dover far fronte esclusivamente al problema abitativo in quanto colpiti da provvedimento di sfratto od in quanto soggetti al pagamento di canoni di locazione d'importo elevato rispetto alle loro condizioni economiche;
- presentano bisogni sanitari ed assistenziali complessi e risolvibili solo mediante una assistenza socio-sanitaria continuativa;
- provengono o sono già assistiti dai servizi psichiatrici, o presentano disturbi di prevalente natura psichiatrica tali da risultare incompatibili con l'organizzazione e le finalità del servizio;
- sono colpiti da forme involutive senili nelle fasi della malattia che richiedono la vigilanza durante la giornata, anche per brevi periodi, se non garantita da un familiare.

Art. 5 - Personale addetto

1. All'interno degli alloggi protetti opera:

- personale addetto alle prestazioni di assistenza alla persona (operatori socio-assistenziali e socio-sanitari), con una presenza fissa in alcuni momenti della giornata ed una presenza programmata in relazione alla tipologia di utenze e di richiesta effettuata;
- personale sanitario dei servizi sanitari dell'AUSL per le prestazioni sanitarie di cui necessitano gli ospiti residenti;
- personale addetto alle pulizie delle singole unità abitative e degli spazi comuni;
- personale referente di coordinamento del servizio.

2. Presso gli alloggi possono operare anche volontari, per consentire un maggior collegamento con l'ambiente esterno, per offrire stimoli ed opportunità diverse agli ospiti e per integrare e sostenere l'intervento delle figure professionali sopra indicate.

Art. 6 – Caratteristiche degli appartamenti protetti

1. Lo stabile di due piani di Via Majakovskji, servito da un ascensore e collegato alla Casa Protetta ed al Centro Diurno, si compone di n. 6 appartamenti trilocali in grado di ospitare fino a un massimo di 2 persone per ogni appartamento, privi di barriere architettoniche ed integrati da spazi comuni quali un

soggiorno/sala da pranzo e una sala atelier/incontri al piano terra, e due ampie terrazze al primo piano. Entrambi i piani dispongono di percorsi coperti di collegamento con tutti i servizi della Casa Protetta.

2. La palazzina è dotata di un accesso indipendente da via Majakowskij e si affaccia a sud est della zona cortiliva della Casa Protetta, con accesso diretto ad un ampio spazio di verde attrezzato.

3. Gli appartamenti sono arredati con mobili che garantiscono comfort e sicurezza ed aiutano l'anziano a sentire l'ambiente come domestico e accogliente.

4. L'appartamento protetto rappresenta a tutti gli effetti la casa dell'anziano per cui è consentita:

- a) la collocazione di elementi d'arredo e suppellettili ritenuti familiari e quindi indispensabili per la persona ospitata, i quali dovranno comunque essere obbligatoriamente conformi alle normative vigenti;
- b) l'accoglienza di visitatori temporanei quali familiari ed amici per mantenere vive le relazioni interpersonali.

Art. 7 - Prestazioni e servizi

1. Agli ospiti degli appartamenti protetti sono assicurate dagli operatori addetti al servizio, nel rispetto dei piani assistenziali personalizzati e delle loro richieste, le seguenti prestazioni e servizi:

- la vigilanza diurna e notturna ed interventi assistenziali programmati sulla base delle effettive necessità di ogni individuo;
- l'organizzazione degli accessi al servizio infermieristico distrettuale, in base agli accordi vigenti con l'Azienda USL, ed al medico di medicina generale;
- la fornitura di pasti (colazione, pranzo e cena) su richiesta dell'interessato e qualora il suo grado di autonomia non ne garantisca la preparazione;
- la fornitura di generi alimentari nel caso l'interessato sia disponibile alla preparazione autonoma del pasto;
- il lavaggio della biancheria piana al bisogno;
- il trasporto mediante personale assegnato al servizio nelle situazioni che lo richiedono, o con la collaborazione di associazioni di volontariato;
- la gestione dei rapporti con i familiari ed il sostegno della rete amicale;
- il segretariato sociale;
- la pulizia degli ambienti comuni e degli ambienti di vita individuali secondo il bisogno;
- l'organizzazione di iniziative di mobilitazione, socializzazione, ricreative e occupazionali, interne ed esterne alla struttura.

2. Gli ospiti degli appartamenti protetti possono usufruire di prestazioni aggiuntive non comprese tra quelle sopra elencate (quali podologo, parrucchiere, lavaggio degli indumenti personali) erogate da prestatori di servizi esterni.

Art. 8 – Ammissioni

1. L'ammissione al servizio, quale risposta ad una situazione di disagio evidenziata dal diretto interessato, da un familiare o da chiunque ne sia a conoscenza, avviene a seguito di presentazione di specifica domanda presso lo Sportello Sociale del Servizio Sociale Anziani, che provvederà a garantire il raccordo del soggetto richiedente (anziano singolo o coppia di anziani) con l'Assistente Sociale Responsabile del Caso.

2. Quest'ultima, ricevuta la domanda, procederà:

- al colloquio con il soggetto richiedente ed alla visita presso il suo domicilio;
- alla valutazione del caso ed all'accertamento dei presupposti per l'accesso al Servizio di cui al precedente art.2 congiuntamente con il medico di medicina generale dell'interessato e con le figure professionali eventualmente previste nell'unità di valutazione multidimensionale del Servizio Assistenza Anziani, riportando i dati raccolti in una scheda socio-sanitaria personalizzata;
- all'istruttoria dell'istanza presentata, al fine di verificare: il grado di autonomia del richiedente, la presenza di una rete parentale, il disagio socio-economico, il supporto familiare e il fabbisogno assistenziale socio-sanitario, tutti elementi necessari per predisporre il piano assistenziale individuale;
- ad attribuire, per ogni domanda ricevuta e ritenuta idonea a conclusione dell'istruttoria, un punteggio "sociale", necessario per l'inserimento del soggetto richiedente nella graduatoria di accesso al Servizio, stabilito in base ai criteri di valutazione e priorità riportati nell'allegato "A" del presente Regolamento.

3. L'ammissione può riguardare le seguenti diverse forme di inserimento:

- a) a tempo indeterminato;
- b) a tempo determinato;
- c) accoglienza temporanea;
- d) inserimento diurno per il consumo dei pasti, compatibilmente con i posti disponibili e la fruibilità degli spazi comuni.

4. L'assegnazione dell'alloggio ad anziani singoli o in coppia (non necessariamente coniugi), così come l'abbinamento degli ospiti nel medesimo, viene effettuata a propria discrezione dal Referente del Servizio Appartamenti Protetti, che in tale circostanza sarà tenuto a coniugare le esigenze assistenziali e gestionali dei soggetti ospitati, al fine di proporre situazioni di convivenza compatibili e sostenibili.

L'autorizzazione all'ingresso negli alloggi viene rilasciata dal Responsabile del Settore Politiche Sociali, che espleta la funzione direzionale del servizio.

5. La domanda di ammissione al Servizio, redatta su apposita modulistica predisposta dal competente Settore comunale, deve essere sottoscritta dal soggetto interessato, da un familiare o da altro soggetto, purchè autorizzato o nominato tutore del richiedente, e dovrà contenere, al fine della formulazione della graduatoria di accesso, apposita dichiarazione relativa alle risorse economiche e familiari del soggetto richiedente, come previste e definite nell'allegato "A" del presente Regolamento. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- scheda di valutazione del grado di autonomia del soggetto richiedente compilata dal Servizio Assistenza Anziani e dal medico di base;
- eventuale verbale di invalidità civile;

- certificato medico che attesti: l' idoneità a vivere in un alloggio comunitario, le patologie presenti e la terapia in atto, così come ogni altro referto medico utile per i servizi socio-sanitari che entrano in relazione con l' assistito;
- Dichiarazione Sostitutiva Unica con relativo ISEE del soggetto richiedente, nel caso in cui lo stesso dichiari nella domanda di disporre di "risorse economiche insufficienti", come previste e definite dall' allegato "A" del presente Regolamento. In tal caso entrambe le dichiarazioni, dichiarazione di "risorse economiche insufficienti" e Dichiarazione Sostitutiva Unica con relativo ISEE, dovranno essere rilasciate anche dai soggetti con l' obbligo degli alimenti ex art.433 c.c.
- Dichiarazione Sostitutiva Unica con relativo ISEE del soggetto richiedente e dei soggetti con l' obbligo degli alimenti ex art.433 c.c., nel caso di richiesta all' Amministrazione comunale di contributo economico per il finanziamento parziale o totale della retta.

La Dichiarazione Sostitutiva Unica con relativo ISEE è richiesta per effettuare relativi appositi controlli.

Art. 9 - Dimissioni

1. E' prevista la dimissione di un ospite qualora vengano meno le condizioni che ne hanno determinato l' ammissione ed in caso di perdita dell' autosufficienza tale da richiedere l' inserimento temporaneo o definitivo in strutture residenziali quali Residenza Sanitaria Assistenziale o Casa Protetta, così come stabilito dalle normative vigenti e dai protocolli in vigore predisposti dal Servizio Assistenza Anziani distrettuale.

2. E' inoltre prevista la dimissione dal servizio in caso di assenza consecutiva e ingiustificata per più di due mesi ed in caso di ripetuta violazione degli obblighi indicati all' art. 11 del presente Regolamento.

Art. 10 - Rette e tariffe

1. Gli ospiti degli appartamenti protetti sono tenuti al pagamento di una retta mensile fissa, stabilita annualmente dal Comune, che comprende le seguenti spese, prestazioni e servizi di base:

- l' utilizzo degli alloggi protetti e degli arredi interni, degli spazi comuni e dell' area cortiliva esterna;
- le utenze (acqua, riscaldamento, luce, smaltimento rifiuti, ecc.);
- la manutenzione ordinaria e straordinaria dello stabile, degli arredi e delle attrezzature;
- la pulizia mensile dell' appartamento, e la pulizia ed il rigoverno giornaliero degli spazi comuni;
- il servizio lavanderia per la biancheria piana;
- la fornitura di prodotti cartacei e di prodotti per l' igiene personale e degli ambienti;
- le prestazioni assistenziali di base in via generale assicurate a tutti gli ospiti (quali: la vigilanza diurna e notturna sulle necessità degli ospiti, l' organizzazione dell' accesso al servizio e dell' abbinamento degli ospiti nell' appartamento, il tutoraggio per una buona convivenza, l' organizzazione dell' accesso ai pasti, la presenza al momento del pasto con particolare

riferimento a quello consumato in sala mensa, l'accesso al servizio infermieristico e medico, il supporto per l'organizzazione della giornata);

- la gestione amministrativa del servizio e delle attività di socializzazione e tempo libero.

2. In caso di utilizzo dell'appartamento da parte di due persone, verrà applicata ad ognuno una riduzione della retta fissa mensile pari al 15%.

3. Con il pagamento della retta mensile l'utente sarà tenuto pure al pagamento delle tariffe, anch'esse fissate dal Comune e dovute per le ulteriori prestazioni accessorie ed aggiuntive richieste e regolarmente erogate quali:

- la fornitura del pasto (colazione, pranzo e cena);
- le ulteriori prestazioni assistenziali programmate e personalizzate sul bisogno dell'ospite, quali:
 - o aiuto e supervisione nel momento dell'alzata, della coricata e durante la giornata, l'aiuto per l'igiene personale, il bagno settimanale, la mobilizzazione;
 - o i trasporti che verranno garantiti da personale interno;
 - o il lavaggio della biancheria personale (indumenti intimi);
 - o il segretariato sociale;
 - o le pulizie settimanali dell'alloggio;
 - o il rifornimento diretto di alimenti per la giornata alimentare .

4. Per ulteriori prestazioni non comprese fra quelle sopra elencate (es: parrucchieri, barbieri, podologi, lavaggio indumenti, trasporti straordinari, ecc.) verrà richiesta una tariffa pari al compenso richiesto dal prestatore del servizio stesso.

5. In caso di allontanamento dall'alloggio protetto a causa di esigenze socio-sanitarie per più di 7 giorni, per l'intera giornata o solo per le ore diurne, l'utente beneficia di una riduzione del 70% della retta intera mensile rapportata agli effettivi giorni di assenza ($\text{rateo retta/giorno} = \text{retta mensile intera} : 30 \text{ giorni}$).

6. La retta mensile fissa e le altre tariffe aggiuntive sono a carico dell'utente, che è tenuto a farvi fronte con i propri redditi e qualsiasi altra risorsa economica di cui disponga.

7. Per i fini di cui al precedente comma si considerano fonte di reddito dell'utente tutti i proventi derivanti da trattamenti economici di qualsiasi natura in godimento, compreso il proprio patrimonio immobiliare e mobiliare.

8. Qualora l'utente non sia in grado di far fronte, in tutto o in parte, all'onere della retta intera mensile, dovranno provvedervi i soggetti obbligati agli alimenti ex art.433 c.c..

9. In caso di richiesta all'Amministrazione comunale di contributo economico per il pagamento della retta, si farà riferimento alle disposizioni del Regolamento Comunale della Casa Protetta disciplinanti le richieste di contributi economici per il pagamento delle rette della Casa Protetta.

10. La retta mensile intera, o la parte di essa a carico dell'ospite e dei suoi familiari, deve essere versata presso la Tesoreria del Comune di Cavriago entro la fine del mese successivo a quello di riferimento della retta medesima.

Art. 11 - Comportamento da mantenersi nell'appartamento protetto

1. Gli ospiti degli appartamenti protetti sono tenuti a rispettare le seguenti norme di comportamento:

- garantire la buona convivenza con l'ospite con cui si condivide l'appartamento;

- mantenere rapporti di buon vicinato con tutti gli utenti del Servizio;
- servirsi dei beni e degli spazi comuni degli appartamenti protetti e del Centro Servizi Casa Protetta con diligenza, attenendosi alle indicazioni fornite dal personale;
- curare la pulizia e l'ordine dell'alloggio assegnato e rispettare i locali e gli spazi di uso comune;
- astenersi da trattenimenti troppo rumorosi o che possono arrecare disturbo o molestia; in particolare dalle ore 22 alle ore 7 gli ospiti dovranno evitare di arrecare disturbo ai vicini;
- avvisare il personale preposto in caso di assenza.

2. Devono evitare inoltre di:

- depositare nei luoghi di passaggio materiale ingombrante;
- detenere materiale infiammabile o materie comunque pericolose, sia nell'alloggio che nei locali comuni;
- fumare nello stabile;
- tenere animali domestici di grossa taglia e comunque che possano arrecare disturbo al convivente e/o ai vicini;
- stendere o depositare all'esterno delle finestre e negli spazi comuni biancheria, indumenti, utensili ed oggetti qualsiasi;
- far accedere al servizio persone estranee al di fuori della cerchia parentale e amicale;
- tenere alto il volume di radio e/o televisori durante le ore di riposo pomeridiano e notturno.

ALLEGATO “A”

CRITERI DI VALUTAZIONE E RELATIVO PUNTEGGIO PER ACCESSO AGLI APPARTAMENTI PROTETTI

Per la formulazione della graduatoria di accesso al Servizio, la valutazione della situazione del soggetto richiedente (anziano singolo o coppia di anziani) si esprime con il punteggio ed i criteri di seguito specificati.

<u>Punti N.5</u>	Soggetto (anziano singolo o coppia di anziani) privo di risorse familiari e con risorse economiche insufficienti.
<u>Punti N.4</u>	Soggetto (anziano singolo o coppia di anziani) con risorse familiari aventi carico assistenziale gravoso e con risorse economiche insufficienti.
<u>Punti N.3</u>	Soggetto (anziano singolo o coppia di anziani) privo di risorse familiari o con risorse familiari aventi carico assistenziale gravoso e con risorse economiche sufficienti.
<u>Punti N.2</u>	Soggetto (anziano singolo o coppia di anziani) con risorse familiari aventi carico assistenziale medio e con risorse economiche sufficienti.
<u>Punti N.1</u>	Soggetto (anziano singolo o coppia di anziani) con risorse familiari non aventi altri carichi assistenziali e con risorse economiche sufficienti.

Nel caso di parità di punteggio è data precedenza al soggetto richiedente (anziano singolo o coppia di anziani) con il minore livello di autonomia. Nel caso di parità di punteggio e livello di autonomia è data precedenza al soggetto richiedente (anziano singolo o coppia di anziani) che ha presentato prima la domanda di accesso, è considerata a tal fine la data di presentazione della domanda allo Sportello Sociale del Servizio Sociale Anziani. Nel caso di parità di punteggio, livello di autonomia e data di presentazione della domanda, la precedenza è assegnata dall'Assistente Sociale Responsabile del caso in base ad una valutazione complessiva della situazione socio sanitaria dei soggetti richiedenti.

Per **risorse familiari** si intendono i seguenti familiari: coniuge, figli, fratelli, nipoti diretti.

Per **soggetto privo di risorse familiari** si intende il soggetto (anziano singolo o coppia di anziani) che non ha i familiari sopra elencati ed anche il soggetto che ha tali familiari ma non sono in grado di dare assistenza perché essi stessi bisognosi di assistenza per età avanzata, stato invalidante o altre problematiche socio-sanitarie.

Per **carico assistenziale gravoso** si intende la presenza di altri familiari bisognosi di assistenza continuativa per età avanzata, stato invalidante o altre problematiche socio-sanitarie, o la presenza di stress da prolungata assistenza.

Per **carico assistenziale medio** si intende la presenza di altri familiari bisognosi di controllo quotidiano per età avanzata, stato invalidante o altre problematiche socio-sanitarie.

Per **risorse economiche sufficienti o insufficienti** si intende, rispettivamente, la possibilità o l'impossibilità per il soggetto richiedente (anziano singolo o coppia di anziani) l'accesso al Servizio di pagare, con il proprio reddito, il proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare, compresa la propria casa di abitazione, propri risparmi, propri ulteriori diversi proventi e l'eventuale quota integrativa messa a disposizione dai soggetti con l'obbligo degli alimenti ex art. 433 c.c., la retta di ospitanza per 18 mesi in una casa albergo/residenza protetta, pari a € 27.000 aggiornabili mediante ISTAT annuale.